

TI_GERICHTE 15.2019.47 vom 19. Juni 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-06-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2019.47_d20190619

FR: TI_GERICHTE 15.2019.47 du 19 juin 2019

IT: TI_GERICHTE 15.2019.47 del 19 giugno 2019

Regeste

Ricorso contro notifica di un precetto esecutivo in via edittale. Notifica postale a un indirizzo di fermo posta. Restituzione del termine d'opposizione

Erwägungen

E. 6

La notifica irregolare di un precetto esecutivo non è in principio sanzionata con la nullità, ma è semplicemente annullabile mediante ricorso nel termine di dieci giorni di cui all'art. 17 cpv. 2 LEF. Soltanto se l'atto non è mai pervenuto al debitore, l'esecuzione è assolutamente nulla e la sua nullità può e deve essere rilevata in qualsiasi momento. Qualora, malgrado il vizio inerente alla notifica, l'escusso ha avuto comunque conoscenza del contenuto del precetto esecutivo, quest'ultimo esplica i suoi effetti (DTF 128 III 101 consid. 2 e 110 III 9 consid. 2) .

E. 6.1

Di conseguenza, il termine per presentare ricorso (contro la notifica) o interporre opposizione comincia a decorrere da tale conoscenza (DTF 104 III 13 consid. 1), purché il debitore possa determinare esattamente l'ammontare, il titolo e la causa del credito, informazioni che figurano sulla comminatoria di fallimento (art. 160 cpv. 1 n. 1 LEF; DTF 128 III 101 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 7B.161/2005 del 31 ottobre 2005, consid. 2.2; in senso però apparentemente divergente: sentenza del Tribunale federale 5A.777/2011 del 7 febbraio 2012, consid. 3.3, in cui, in obiter dictum , la conoscenza del precetto esecutivo è fatta dipendere da una sua "detenzione di fatto"). In tal caso, in assenza di pregiudizio per l'escusso non si giustifica di annullare la notifica irregolare né di ordinare una nuova notificazione, che non fornirebbe all'escusso alcun ragguaglio supplementare sull'esecuzione promossa nei suoi confronti (DTF 112 III 81 consid. 2; sentenze della CEF 15.2016.48 del 31 ottobre 2016, consid. 3.1, e 15.2013.110 del 7 febbraio 2014, RtiD 2014 II 881 n. 47c. consid. 4.1 e i riferimenti citati).

E. 6.2

Nel caso di specie l'escusso ha potuto prendere conoscenza del contenuto essenziale del precetto nel momento in cui ha ricevuto la comminatoria di fallimento. Nel chiedere, con il ricorso in esame, entro 10 giorni dalla ricezione della comminatoria di fallimento la restituzione del termine per interporre opposizione, RI 1 ha di fatto espresso la propria volontà di contestare la legittimità dell'esecuzione e d'interporre opposizione (sentenza della CEF 15.2013.110 già citata, consid. 4.2). In definitiva una nuova notifica del precetto esecutivo – che del resto neppure il ricorrente chiede – si rivela così inutile, come inutile diventa la domanda di restituzione del termine per interporre opposizione. Basta ordinare all'UE di registrare l'opposizione tempestivamente formulata da RI 1 con il ricorso del 12

giugno 2019 e annullare la comminatoria di fallimento, l'opposizione avendo sospeso l'esecuzione (art. 78 cpv. 1 LEF).

E. 7

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per questi motivi, pronuncia :

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.